

Oggetto: Aggiornamenti in materia di tutela dei lavoratori fragili

Roma 04/01/2021

Spettabile Dirigente Scolastico

La presente comunicazione ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti riguardanti la tutela dei lavoratori fragili alla luce di nuove disposizioni normative e indicazioni operative.

L'attuale perimetro normativo di riferimento è rappresentato da:

- a) Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) di cui all'art. 26 commi 2 e 2-bis, recentemente modificato e riaggiornato nella conversione in legge del D.L. n. 104/2020, nel quale vengono identificati i requisiti necessari al fine di ottenere tutela specifica: *lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

La tutela prevista dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 è rappresentata dallo svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

- b) Una recente nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio datata 28/12/2020 individua le modalità applicative nel contesto scolastico della sopracitata tutela.
In essa sono contenuti riferimenti ai giudizi di idoneità espressi dai Medici Competenti nei confronti dei dipendenti visitati in corso di sorveglianza sanitaria "straordinaria" effettuata ai sensi della circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020, sollecitando, qualora necessario, un chiarimento da parte dei Medici Competenti dei rispettivi Istituti in merito alla non idoneità espressa.
- c) Circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020, che ha determinato la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i dipendenti del settore scolastico, su richiesta degli stessi, con precisi iter procedurali e consequenziali relativi all'esito delle stesse visite mediche.
- d) La legge di Bilancio (L. n.178/2020 del 30/12/2020) prevede all'art. 481 che "*Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021".

È quindi opportuno da parte del sottoscritto rappresentare quanto segue:

- a) Nello svolgimento delle visite mediche su richiesta, i riferimenti normativi seguiti (come riportato nel giudizio di idoneità) sono sempre stati rappresentati dal Dlgs 81/08 e dalla circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020. L'esito della visita medica è rappresentato dal giudizio di idoneità, non è previsto un esito di "fragilità" ai sensi della normativa vigente. Il riconoscimento dello stato di fragilità è quindi indiretto e formalmente legato dalla "idoneità con limitazioni e/o prescrizioni" o dalla "non idoneità temporanea"
- b) I giudizi di non idoneità temporanea, essendo le visite mediche effettuate in rapporto al rischio legato all'esposizione a SARS-CoV-2, ed alla valutazione di condizioni di fragilità (sulla base della definizione fornita dalla circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020) sono da intendersi come "non idoneità temporanea" inerente allo svolgimento della mansione in presenza o come definito dalla nota del USR Lazio "lavoro in situazione di comunità".
- c) Per i dipendenti visitati e dichiarati non idonei temporaneamente, in rapporto alla nota del USR Lazio, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 comma 2 del D.L. 18/2020, in base all' art. 481 della Legge di Bilancio, questi potranno essere adibiti a lavoro agile secondo le modalità operative contenute nella stessa nota del USR Lazio del 28/12/2020 oppure, nel caso in cui ciò non sia possibile, i lavoratori fragili possono chiedere di essere collocati in malattia a carico dell'INPS, senza attingere al periodo di comporto del proprio CCNL, e vengono equiparati alla condizione del ricovero ospedaliero fino al 28/02/2020.
Qualora i dipendenti dichiarati non idonei temporaneamente non posseggano i requisiti previsti dall'art. 26 comma 2 del D.L. 18/2020, questi manterranno il giudizio espresso con le conseguenze previste dalla circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020.
Sottolineo che spetta al lavoratore che ne abbia i requisiti richiedere al datore di lavoro di essere adibito a lavoro agile o richiedere al proprio medico di assistenza primaria (medico di medicina generale) di essere posto in regime di malattia equiparato a ricovero ospedaliero.
- d) La sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili non prenderà in considerazione nuove richieste provenienti dai lavoratori che hanno i requisiti previsti dall'art. 26 comma 2 del D.L. 18/2020, i quali come riportato hanno tutela codificata che non prevede l'intervento del Medico Competente, sarà cura del Datore di Lavoro, in caso il lavoratore richieda di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per valutare eventuali condizioni di fragilità, richiedere allo stesso lavoratore che non vi siano condizioni che comportino i percorsi di tutela descritti.
- e) Le nuove richieste di visita medica saranno accolte entro la durata dello stato di emergenza sanitaria (attualmente 31/01/2021) esclusivamente per i dipendenti che non presentano i

requisiti previsti dall'art. 26 comma 2 del D.L. 18/2020 e saranno svolte ai sensi del Dlgs 81/08 e della circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020.

- f) Si rammenta che alla scadenza del giudizio di non idoneità temporanea, il dipendente riprende normalmente la propria attività lavorativa, salvo non richieda di essere sottoposto nuovamente a visita medica periodica.

Cordiali saluti

Dott. De Luca Giovanni